



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 512 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO N. 36540 DEL 25.05.2004 RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 15 DEL D.P.R. 203/88. DITTA LUXVETRO S.R.L. COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - VIA VOLTA 11.

Il dirigente

Visto che:

con provvedimento prot. n. 36540 del 25.05.2004 la ditta VETROLUX S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 6 e 15 del D.P.R. 203/88, alla realizzazione dell'impianto di vetreria artistica e alla sua modifica sostanziale all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 98446 del 01.12.2015, è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota della ditta LUXVETRO S.r.l., con la quale comunica il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito di subingresso, e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;

con prot. n. 13150 del 16.02.2016 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità del provvedimento citato in oggetto;

la ditta in oggetto non ha presentato a questa Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 detta "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- al comma 89, tra l'altro, stabilisce che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

- 1 - L'autorizzazione prot. n. 36540 del 25.05.2004, rilasciata alla ditta VETROLUX S.r.l., è trasferita, per subingresso alla ditta LUXVETRO S.r.l., con sede legale in SANTA MARIA DI SALA - Via Volta 11/A.
- 2 - Rimangono invariate le prescrizioni e le indicazioni contenute nel citato provvedimento n. 36540 del 25.05.2004, che mantiene la propria validità;
- 3 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
- 4 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- 5 - Il termine della conclusione del procedimento pari a n 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 30/03/2016, risulta rispettato.
- 6 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
- 7 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN**

atto firmato digitalmente